



ISTITUTO COMPrensivo DI SCUOLA A DISTANZA, PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "Don Lorenzo Milani"

Via delle Scuole - 67017 PIZZOLI AQ Tel. 0862 977029 Fax 0862 975023

@: ajic815004@istruzione.it Cod. meccanograf. AQIC815004 Cod. fiscale 80007400668 www.icpizzoli.edu.it

ISTITUTO COMPrensivo - "DON L. MILANI"-PIZZOLI
Prot. 0006720 del 03/10/2023
V (Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
Ai genitori o chi ne fa le veci
E p.c. al DSGA
Al Registro elettronico
Al Sito

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DI BAMBINI/ALUNNI/STUDENTI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 del cod. civ. sulla base del quale tra i doveri del personale docente vi è quello di **vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati**;

VISTO l'art. 2047 cod. civ. "danno cagionato dall'incapace";

VISTO che nell'eventualità di danno al minore l'onere della prova spetta al precettore o all'adulto responsabile della sorveglianza e vigilanza sul minore, che deve dimostrare che il fatto è risultato **imprevedibile e inevitabile** (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014...);

VISTO il CCNL comparto scuola e il CCNL comparto istruzione e ricerca vigenti;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

VISTA la DELIBERA n.36 del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2023;

VISTA la DELIBERA n. 39 DEL Consiglio d'Istituto del 30 maggio 2023

EMANA

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA

- 1) sullo svolgimento delle attività didattiche;
- 2) sull'ingresso negli edifici scolastici fino al raggiungimento dell'aula;
- 3) sul tragitto aula - uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni;
- 4) sui collaboratori scolastici;
- 5) sui cambi di turno tra i docenti;
- 6) sul tragitto aula/palestra/laboratori;
- 7) sull'uscita temporanea degli alunni dall'aula;

- 8) sulle visite guidate/viaggi d'istruzione;
- 9) sul tempo mensa e sul tempo post-mensa;
- 10) sulle entrate posticipate;
- 11) sulle uscite anticipate;
- 12) sull'uso delle attrezzature.

1. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sui bambini/alunni/studenti, **“gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”**. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 del c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, **salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto**". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...)". **Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 del c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, **il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento** (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); tenuto conto di quanto predetto è richiesta, quindi, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza,). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** (fare le fotocopie...) e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente/collaboratore scolastico deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**. Durante l'esercizio delle attività didattiche, **il responsabile della vigilanza sugli alunni/studenti della classe e bambini della sezione è, dunque, il docente** assegnato alla classe/sezione in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, non per futili motivi, ma per comprovate necessità, assentarsi temporaneamente dalla classe/sezione, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico** di vigilare sugli studenti/alunni/bambini sino al suo ritorno. **Ugualmente in caso di ritardo, per comprovati motivi**, il docente è tenuto ad avvertire, per far sì che si organizzi la sostituzione, primariamente **l'ufficio di segreteria personale docente, per quanto di competenza**, e il referente di plesso o altro docente presente nel plesso per far sì che si organizzi la vigilanza fino all'arrivo del docente in questione in classe/sezione, incaricando della vigilanza il docente di potenziato o il docente in compresenza o il collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta motivata del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). **Il collaboratore scolastico, nel predetto caso, è responsabile per i danni subiti dagli allievi**

a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Durante gli intervalli i docenti in servizio vigilano sull'intera classe/ sezione. **L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.** I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario.

(In riferimento al **PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA PRIMARIA DI CAVALLARI - PIZZOLI**, essendo il bagno interno alle aule (6) i docenti **non devono assolutamente far uscire gli allievi dall'aula** per recarsi in un altro bagno, ma soltanto per eventuali differenti necessità comprovate e, in tal caso, accompagnati.

Il personale scolastico tutto , ove accertino situazioni di pericolo per i minori o per i lavoratori , di qualsiasi natura, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del Dirigente Scolastico più prossimi e al referente di plesso, al fine di attuare le dovute azioni a tutela della sicurezza.

Nell'eventualità di smistamento (che avverrà solo in situazioni di estrema necessità) di alunni afferenti a specifiche classi in altre aule, per motivi eccezionali e non precedentemente programmati, il docente, tenuto a vigilare su tutti gli studenti/ alunni/bambini presenti in aula/sezione, annoterà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

I collaboratori scolastici in servizio dovranno, inoltre, assicurare la puntuale vigilanza sugli allievi nei cambi d'ora, per il tempo strettamente necessario ai docenti per spostarsi da un'aula all'altra, tenuto conto dell'orario di servizio, primariamente nelle aule dove non è presente un altro docente (docente di sostegno/docente in compresenza) o personale adulto (assistente educativo ecc.) (Ad esempio: se il C.S. sta vigilando in un'aula (AULA A) in cui il docente si è spostato per andare nell'aula (aula B) il docente dell'aula B deve attendere l'arrivo del collega prima di spostarsi).

I collaboratori scolastici sono tenuti alla attenta vigilanza in ogni spostamento dei minori fuori dall'aula nei corridoi, nei bagni, nelle scale, per quanto possibile, e nelle pertinenze esterne.

2. SULL'INGRESSO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Si premette che L'Istituto Comprensivo di Pizzoli ha 10 edifici, afferenti a cinque comuni.

Al fine di regolamentare l'ingresso dei bambini/alunni/studenti negli edifici scolastici, all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso degli edifici sia presente almeno un collaboratore scolastico chiamato a prestare la dovuta vigilanza sui bambini/alunni/ studenti. Lo stesso/gli stessi (qualora siano in servizio più di uno nei plessi all'orario di entrata) consentirà l'accesso all'edificio scolastico **nell'orario stabilito** per i bambini/alunni/studenti accompagnati a piedi dai genitori o chi per loro. **Si precisa che i genitori o chi per loro che accompagnano i minori devono rispettare l'orario d'ingresso dei minori** e assicurarsi di affidarli al personale scolastico preposto alla vigilanza. Gli allievi che arrivano con lo scuolabus dovranno essere accolti dai collaboratori scolastici in servizio nel momento di arrivo. Qualora lo scuolabus

arrivi in anticipo, rispetto all'orario dell'inizio delle lezioni, per motivazione legata ai tragitti dello stesso, essendo i plessi dell'Istituto dislocati in un ampio territorio, devono essere accolti all'interno degli edifici dei plessi interessati e vigilati dai collaboratori scolastici in orario di servizio (congiuntamente a eventuali figure di supporto, interne o esterne, individuate con specifico avviso, qualora il servizio di pre-scuola venga attivato per la massima sicurezza dei minori). I collaboratori scolastici negli edifici con due piani vigileranno sugli alunni mentre salgono al piano superiore. I docenti in servizio nella prima ora (**tenuti ad arrivare 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**) collaboreranno ad accogliere gli alunni e condurli nelle classi.

(Si terrà conto dei percorsi previsti in entrata per i singoli plessi in cui vi sono più accessi come esplicitato in specifiche note dai referenti dei plessi).

Si specifica che il collaboratore scolastico assegnato al primo piano edificio segreteria e presidenza del plesso di Cavallari, dove vi sono classi della primaria e della secondaria, è tenuto a vigilare su tutti gli alunni/studenti sia della primaria che della secondaria.

SUCCESSIVAMENTE ALL'ORARIO DI INGRESSO UNA VOLTA ENTRATI I CANCELLI DEVONO ESSERE CHIUSI DAI COLLABORATORI SCOLASTICI.

IN PARTICOLARE, CAUSA SITUAZIONE PROVVISORIA DELL'EDIFICIO, NEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA CAVALLARI

In considerazione della struttura provvisoria del plesso di scuola primaria di Cavallari, in cui la porta di sei aule affaccia direttamente all'esterno, i genitori o chi ne fa le veci degli allievi, nel rispetto dell'orario di inizio lezioni, li accompagnano, oltre il cancello di ingresso **entrata pedonale**, in prossimità della porta di entrata dell'aula (6 aule), dove i docenti in servizio è tenuto ad accoglierli ed essere presenti cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni.

I genitori o chi ne fa le veci, degli studenti/alunni di scuola primaria e secondaria plesso Cavallari, sede anche di segreteria e presidenza, sempre nel rispetto dell'orario scolastico, accompagnano gli alunni/ studenti, passando dal cancello ingresso pedonale laterale e contrassegnato da apposita segnaletica, alla porta di ingresso dell'edificio dove vengono accolti dai collaboratori scolastici in servizio tenuti a vigilare sui minori prima dell'ingresso in aula.

Per la scuola secondaria plesso Cavallari Pizzoli il collaboratore scolastico che prende servizio alle 7,30 vigila con attenzione sugli studenti fino all'entrata degli stessi in classe.

Per gli alunni di scuola primaria, che arrivano con il pulmino una volta scesi dallo stesso, i collaboratori scolastici, in orario di servizio (due collaboratori scolastici) vigilano sui minori fino all'ingresso in aula in entrambi i lati dell'edificio. Si precisa che all'arrivo dei pulmini, intorno alle 8,15-8,20 il C.S. in servizio alla scuola secondaria in cui le lezioni iniziano alle 7,45 si reca nelle pertinenze il tempo strettamente necessario per consentire la vigilanza in tutti i lati degli edifici. I docenti in servizio alla secondaria nel tempo di assenza del collaboratore scolastico assegnato al primo piano, in quanto impegnato nella sopra specificata vigilanza, **non devono far uscire** dalle classi gli allievi se non per urgenze di recarsi in bagno (e in tal caso si posizionano sulla porta della classe).

La stessa modalità si applica per la vigilanza degli studenti /alunni che arrivano con lo scuolabus in anticipo rispetto all'orario di inizio lezioni, per motivi legati ai trasporti, gli stessi devono essere fatti entrare nell'atrio dell'Istituto e vanno vigilati dai collaboratori scolastici presenti.

I docenti in servizio alla prima ora nelle sei classi di scuola primaria la cui porta affaccia direttamente sulle pertinenze, data la particolare situazione logistica della struttura provvisoria post-sisma, nel momento di arrivo dei pulmini si posizionano sulle porte per supportare i CS nella vigilanza dei minori.

IN PARTICOLARE CAUSA EDIFICIO PROVVISORIO NEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA VALLE INCANTATA

Gli studenti che arrivano con il pulmino vengono accolti dal collaboratore scolastico in servizio (congiuntamente, qualora attivato il servizio di pre-scuola, al personale esterno). I genitori o chi per loro lasciano gli studenti al cancello di ingresso dove sono accolti dal collaboratore scolastico in servizio (congiuntamente, qualora attivato il servizio di pre-scuola, al personale esterno).

3. SUL TRAGITTO AULA - USCITA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli allievi dagli edifici scolastici al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli allievi nei rispettivi piani di servizio.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli allievi abbiano lasciato l'aula e che l'uscita dall'aula o da altro locale dell'istituzione scolastica avvenga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi degli allievi assegnati e di tutti alunni presenti, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di una classe. **Nella scuola intesa come comunità educante, tutto il personale scolastico hanno titolo a intervenire per arginare e/o segnalare alla dirigenza comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.**

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli allievi sino all'uscita dall'edificio e alla presa in carico dei genitori/delegati o personale dello scuolabus, rispettando l'ordine ed i percorsi previsti per i singoli plessi, come da note dei referenti agli atti.

IN PARTICOLARE, CAUSA SITUAZIONE PROVVISORIA DELL'EDIFICIO, NEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA CAVALLARI

Al termine delle lezioni i docenti dell'ultima ora, coadiuvati dai collaboratori in servizio, accompagnano prima gli alunni al pulmino e successivamente al cancello pedonale dove li consegnano ai genitori o chi per loro.

IN PARTICOLARE, CAUSA SITUAZIONE PROVVISORIA DELL'EDIFICIO, NEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA CAVALLARI.

Al termine delle lezioni i docenti dell'ultima ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio scuola secondaria, accompagnano, gli studenti al pulmino e gli studenti ripresi dai genitori o chi per loro al cancello di entrata/uscita pedonale.

IN PARTICOLARE, CAUSA SITUAZIONE PROVVISORIA DELL'EDIFICIO, PLESSO SCUOLA SECONDARIA VALLE INCANTATA

Al termine delle lezioni i docenti dell'ultima ora accompagnano, con il supporto del/dei collaboratori scolastici in servizio, gli studenti al pulmino e gli studenti ripresi dai genitori o chi per loro al cancello pedonale.

SCUOLA DELL'INFANZIA

All'entrata i bambini devono essere accompagnati da un genitore/esercenti la responsabilità genitoriale alla porta dell'edificio scolastico dove saranno presi in carico dai collaboratori scolastici in servizio. I bambini che fruiscono del servizio scuola-bus dell'ente locale saranno accompagnati dagli incaricati dello stesso ente locale al portone dell'edificio scolastico e presi in carico dai collaboratori scolastici in servizio (I collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza in entrata con gli assistenti e qualora non provvedano ad accompagnarli al portone gli assistenti dei pulmini verranno accolti e accompagnati dai collaboratori scolastici in servizio).

All'uscita vengono accompagnati dai docenti in servizio nell'ultima ora al portone d'ingresso, dove vengono presi in consegna dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale delegati, negli orari previsti dal regolamento del plesso. L'insegnante o il collaboratore scolastico verificheranno l'identità dell'esercente la responsabilità genitoriale e/o del soggetto delegato.

I bambini che tornano con lo scuolabus vengono accompagnati al pulmino dai docenti dell'ultima ora coadiuvati, qualora presenti, dagli assistenti dei pulmini, con la collaborazione dei CS presenti.

I genitori o chi per loro delegato che hanno necessità di far uscire il bambino/a in anticipo rispetto all'orario di uscita, sono tenuti a firmare su un apposito registro precisando l'orario di uscita.

4. SUI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente direttiva sono più volte richiamati ruolo e compiti dei collaboratori scolastici. A tale scopo si evidenzia che **il dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera "a" del CCNL comparto scuola vigente, prevede **obblighi di vigilanza** anche del personale ATA e indica per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "**controllo assiduo e diretto a scopo cautelare**", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare che l'accesso ai servizi igienici avvenga con modalità di rispetto e di cura degli spazi e di correttezza.

Di seguito si riporta estratto del testo di cui alla Tabella A "Area A" (profilo Collaboratore Scolastico) del CCNL comparto scuola vigente: "Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E'

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47."

In particolare il DSGA assegnerà, a ciascuna unità di personale collaboratore scolastico, compiti di pulizia e vigilanza negli orari di ingresso, di uscita e nel corso delle attività didattiche, assicurando un'equa ripartizione del citato personale, come da piano ATA.

5. SUI CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi in prossimità delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. In questi frangenti, e per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. I docenti sono tenuti a comunicare l'eventuale ritardo motivato sia in segreteria che avvertendo i referenti e/o colleghi di plesso presenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente Scolastico, al DSGA o ad un docente collaboratore del Dirigente Scolastico.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva.

6. SUL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula agli altri spazi didattici il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

L'accesso alla palestra e alle strutture sportive dovrà essere consentito solo agli alunni che abbiano scarpe ed abbigliamento adeguato alla pratica sportiva. Gli alunni sprovvisti di scarpe ed abbigliamento adeguato alla pratica sportiva resteranno ai margini degli spazi attrezzati e la circostanza dovrà essere oggetto di segnalazione sul registro di classe e di comunicazione, a cura del coordinatore di classe, alla famiglia.

7. SULL'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALL'AULA

I docenti concedono agli alunni l'uscita dall'aula solo in caso di assoluta necessità e sempre uno per volta, controllandone il rientro. Gli stessi, prima di far uscire gli alunni dall'aula, per esigenze motivate, dovranno accertarsi della presenza sul piano del collaboratore scolastico. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in

relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo e dovrà chiamare a vigilare il collaboratore scolastico assegnato al piano. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli allievi per incombenze legate all'attività didattica, ad esempio fotocopie e reperimento di materiale. Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico con congruo anticipo.

8. SULLE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, che saranno di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria. Per la scuola dell'infanzia la vigilanza ad eventuali uscite e/o visite guidate sarà assicurata da tutte le docenti della sezione e dai collaboratori scolastici, se autorizzati. In caso di partecipazione di uno o più alunni con bisogni educativi speciali, andrà valutata la necessità di designare un accompagnatore qualificato - in aggiunta al numero di accompagnatori calcolato in proporzione al numero dei partecipanti.

9. SUL TEMPO MENSA E SUL TEMPO POST-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi del tempo mensa e post-mensa è affidata al personale docente in servizio, coadiuvato, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

Ciascun docente deve accompagnare la propria classe/sezione e vigilare affinché, durante il tragitto, i bambini/alunni/studenti assumano un comportamento disciplinato. Per nessuna ragione i minori devono accedere al servizio mensa prima dell'insegnante accompagnatore.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti.

Particolare vigilanza dovrà essere assicurata dai docenti e dal personale collaboratore scolastico all'eventuale presenza di alunni che presentino forme di allergia o intolleranza alimentare.

10. SULLE ENTRATE POSTICIPATE

Gli allievi che giungono a scuola, accompagnati dall'esercente la potestà genitoriale o da un maggiorenne da questi delegato, in orario posticipato, oltre i 10 minuti dall'orario di ingresso previsto, potranno essere ammessi alla frequenza con giustificazione a firma dei genitori o chi per loro. Essi saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti i docenti coordinatori di classe/sezione sono tenuti ad informare i genitori o chi per loro del nocimento che tale condotta arreca al rendimento scolastico dello studente.

Gli allievi che giungono a scuola non accompagnati saranno ammessi alle lezioni, senza indugio, e accompagnati dal personale collaboratore scolastico in aula. In quest'ultimo caso i docenti coordinatori di classe/sezione sono tenuti ad informare prontamente i genitori del nocimento che tale condotta arreca al rendimento scolastico dello studente.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

11. SULLE USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non a fronte di richiesta da parte del genitore o chi per lui a cui l'alunno va affidato.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola l'esercente la responsabilità genitoriale o la persona delegata al ritiro.

12. SULL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche dalle normative vigenti in tema di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I docenti sono tenuti, pertanto, a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

SULL'USCITA AUTONOMA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA

Per gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado gli esercenti la responsabilità genitoriale, valutato il livello di maturità e di autonomia del proprio figlio, potranno produrre dichiarazione su apposito modello della scuola reperibile sul sito **icpizzoli.it**, con il quale autorizzano l'istituzione scolastica a consentire l'uscita dall'edificio scolastico autonomamente.

La Dirigente viste le domande inerenti l'uscita autonoma, si riserva di acquisire il giudizio dei docenti del consiglio di classe in merito ai comportamenti dello studente e alla maturità dello stesso.

Si precisa, in riferimento ai plessi scolastici di Valle Incantata e Cavallari, in considerazione della ubicazione degli stessi lontani dal centro abitato e vicini a strade a scorrimento veloce che la stessa non ritiene possibile e opportuna l'autonomia dei minori, per la tutela degli stessi e della massima sicurezza, trattandosi di minori di quattordici anni.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale impossibilitati ad accompagnare e riprendere i propri figli compilano apposita delega scritta, esclusivamente a soggetti maggiorenni, su carta libera per deleghe giornaliere, motivate da urgenza, e utilizzando il modello disponibile in segreteria o sul sito web dell'istituto allegando il documento di identità del delegante e del delegato.

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore o chi per lui del bambino/alunno/studente contatteranno gli esercenti la responsabilità genitoriale o la persona delegata per provvedere a che il minore venga ripreso in orario di uscita. L'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo degli esercenti la responsabilità genitoriale o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga prelevato trascorsi 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare gli esercenti la responsabilità genitoriale, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali e/o i carabinieri ai quali chiederà di rintracciare gli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'insegnante o il collaboratore scolastico verificheranno l'identità dell'esercente la responsabilità genitoriale e/o del soggetto delegato prima di affidargli il minore.

Si raccomanda ai docenti di condividere con i minori e i genitori o chi per loro le regole del patto di corresponsabilità educativa e del regolamento di vigilanza, per quanto possibile, per una maggiore consapevolezza in merito alle regole da rispettare degli stessi.

La Dirigente Scolastica
(*Prof.ssa Paola Verini*)